



Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili

Dipartimento per i trasporti, la navigazione, gli affari generali ed il personale
Direzione generale per i sistemi di trasporto ad impianti fissi e il trasporto pubblico locale
Divisione 2

VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165: “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche”;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 febbraio 2014, n. 72, in vigore dal 23 maggio 2014, recante il Regolamento di organizzazione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ai sensi dell’articolo 2 del decreto-legge 8 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 23 dicembre 2020, n. 190, in vigore dal 21 marzo 2021, recante il Regolamento di organizzazione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti;

VISTO il Decreto Legge 1 marzo 2021, n. 22 “Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri”;

VISTA la legge di contabilità e finanza pubblica 31 dicembre 2009, n. 196 e successive modificazioni;

VISTA la legge 30 dicembre 2020, n.178, recante il “Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2021 e il bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023”;

VISTO il Decreto 30 dicembre 2020 del Ministero dell’Economia e delle Finanze recante la “Ripartizione in capitoli delle Unità di voto parlamentare relative al bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2021 e per il triennio 2021-2023”;

VISTA la Direttiva 13 gennaio 2021, n.13, registrata dalla Corte dei Conti - Ufficio di controllo atti del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti in data 9 febbraio 2021, con la quale il Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti ha conferito ai titolari dei Centri di responsabilità amministrativa gli obiettivi strategici ed operativi da realizzarsi nel 2021 e sono state assegnate le risorse finanziarie, umane e strumentali di pertinenza;

VISTA la Direttiva 15 febbraio 2021, n.8, con la quale il Capo del Dipartimento ha assegnato per l’anno 2021 gli obiettivi e le relative risorse finanziarie ai titolari delle Direzioni Generali;

VISTA la Direttiva 23 febbraio 2021 n.9 del Direttore Generale per i sistemi di trasporto ad impianti fissi ed il trasporto pubblico locale concernente l’assegnazione di obiettivi e risorse ai Direttori delle Divisioni per l’anno 2021;

VISTO l’art. 16 bis del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, così come sostituito dall’art. 1, comma 301 della legge 24 dicembre 2012, n. 228, che al comma 1 istituisce a decorrere dall’anno 2013 il Fondo nazionale per il concorso finanziario dello Stato agli oneri del trasporto pubblico locale, anche ferroviario, nelle regioni a statuto ordinario;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri dell’11 marzo 2013 recante “*Definizione dei criteri e delle modalità con cui ripartire il Fondo nazionale per il concorso dello Stato agli oneri del trasporto pubblico locale, anche ferroviario, nelle regioni a statuto ordinario*”;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 7 dicembre 2015 recante “*Modifica del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 marzo 2013, relativo ai criteri di riparto del Fondo nazionale per il trasporto pubblico locale*”;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 26 maggio 2017 su cui è stata conseguita l'intesa nella seduta della Conferenza unificata del 19 gennaio 2017, recante modifiche al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 marzo 2013, così come modificato dall'art. 1 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 7 dicembre 2015;

VISTO l'articolo 27, comma 2 bis, del decreto legge 24 aprile 2017, n. 50 come modificato dall'articolo 47 del decreto legge n.124, del 26 ottobre 2019;

VISTO il comma 1, lettera b) del richiamato articolo 47 che in particolare ha modificato il disposto del comma 2 bis dell'articolo 27 del decreto legge 24 aprile 2017, n. 50 prevedendo che *“Ai fini del riparto del Fondo di cui al comma 1 si tiene annualmente conto delle variazioni per ciascuna Regione in incremento o decremento, rispetto al 2017, dei costi del canone di accesso all'infrastruttura ferroviaria introdotte dalla società Rete ferroviaria italiana Spa, con decorrenza dal 1 gennaio 2018, in ottemperanza ai criteri stabiliti dall'Autorità di regolazione dei trasporti ai sensi dell'articolo 37, commi 2 e 3, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214. Tali variazioni sono determinate a preventivo e consuntivo rispetto al riparto di ciascun anno a partire dal saldo del 2019”*;

CONSIDERATO che per l'anno 2020 lo stanziamento a valere sul capitolo 1315, piano gestionale 1, dello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti era complessivamente pari a 4.874.554.000,00 euro;

VISTO il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze n.121 del 18 marzo 2020, registrato alla Corte dei Conti il 27 marzo 2020, n. 1165, con il quale è stata concessa alle Regioni a statuto ordinario, tenendo conto delle riduzioni e degli incrementi di cui sopra, un'anticipazione dell'80 per cento del Fondo nazionale per il concorso finanziario dello Stato agli oneri del trasporto pubblico locale, anche ferroviario, di cui al punto 4 dell'articolo 27 del decreto legge 24 aprile 2017, n. 50, pari complessivamente a euro 3.898.668.289,20;

VISTO il D.D. n. 90 del 27 marzo 2020, con il quale si è proceduto ad impegnare sul capitolo 1315 PG 1 e ad erogare contestualmente la somma di euro 1.218.333.840,38, quale quota delle risorse da attribuire a titolo di anticipazione pari all'80% dello stanziamento del Fondo nazionale per il concorso finanziario dello Stato agli oneri del trasporto pubblico locale, anche ferroviario, limitatamente ai mesi da gennaio a marzo 2020, a favore delle Regioni a statuto ordinario, al netto dello 0,025 per cento destinato alla creazione della banca dati e del sistema informativo pubblico;

VISTO il D.D. n. 98 del 7 aprile 2020, con il quale si è proceduto all'impegno di spesa delle restanti risorse, pari ad euro 2.680.334.448,82, a favore delle Regioni a statuto ordinario, per l'anno 2020 a titolo di anticipazione per i mesi da aprile ad ottobre 2020, pari all'80% dello stanziamento del Fondo per il concorso finanziario dello Stato agli oneri del trasporto pubblico locale, anche ferroviario, di cui al comma 1 dell'articolo 16-bis del decreto legge n. 95 del 2012;

CONSIDERATO l'articolo 1, comma 74, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, che ha introdotto la lettera e-bis) al comma 2 dell'articolo 27 del decreto legge n. 50/2017, prevedendo la destinazione annuale dello 0,025 per cento dell'ammontare del Fondo, per un ammontare complessivo pari a euro 1.218.638,50 per l'anno 2020, alla copertura dei costi di funzionamento dell'Osservatorio di cui all'articolo 1, comma 300, della legge 24 dicembre 2007, n. 244;

VISTO il decreto legge n. 34, del 19 maggio 2020, recante *“Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19*;

VISTO l'articolo 200, comma 5, del citato decreto legge n. 34, del 19 maggio 2020, che dispone che *“la ripartizione delle risorse stanziato per l'esercizio 2020 sul fondo di cui all'articolo 16-bis, comma 1, del decreto –legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, è effettuata (senza l'applicazione di penalità), fermo restando quanto previsto dal comma 2bis, dell'articolo 27 del decreto legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito con modificazioni dalla legge 21 giugno 2017, n. 96,*

applicando le modalità stabilite dal decreto del presidente del Consiglio dei ministri 11 marzo 2013, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 26 giugno 2013, n.148, e successive modificazioni”;

VISTO il Decreto del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti di concerto con il Ministro dell’Economia e delle Finanze n 540 del 03/12/2020, registrato all’Ufficio Centrale di Bilancio presso il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti con il n. 2787 in data 12/12/2020, registrato presso la Corte dei Conti reg. n 3642 del 15/12/2020, con il quale è stata ripartita la somma di **€914.336.307,90** pari al restante 20% a favore delle Regioni a statuto ordinario, al netto di euro 1.218.638,50 destinati alla creazione della banca dati e del sistema informativo pubblico, necessari al funzionamento dell’Osservatorio previsto dall’art.1, comma 300 della legge n. 244/07 ed al netto della somma di euro **60.330.764,40**, quale importo destinato alla compensazione dei canoni di pedaggio, come stabilito all’art.5 del medesimo decreto interministeriale;

VISTO il D.D. n.402 del 16/12/2020, con il quale si è proceduto ad impegnare sul capitolo 1315 PG 1 e ad erogare contestualmente la somma di euro 914.336.307,90 pari al restante 20% a favore delle Regioni a statuto ordinario, al netto di euro 1.218.638,50 destinati alla creazione della banca dati e del sistema informativo pubblico, necessari al funzionamento dell’Osservatorio previsto dall’art.1, comma 300 della legge n. 244/07 ed al netto della somma di euro 60.330.764,40, quale importo destinato alla compensazione dei canoni di pedaggio, come stabilito all’art.5 del citato Decreto del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti di concerto con il Ministro dell’Economia e delle Finanze n.540 del 3/12/2020;

VISTO il D.D. n.410 del 29/12/2020, adottato ai sensi l’articolo 26, comma 6, del decreto legge 30/11/2020, n. 157 e della circolare n. 25/2020 della Ragioneria Generale dello Stato, con il quale è stato autorizzato l’impegno sul capitolo 1315 PG 1 per l’esercizio finanziario 2020, della somma **di euro 60.330.764,40** a favore delle Regioni a statuto ordinario quale compensazione dei canoni di pedaggio, come stabilito all’art.5 del Decreto del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti di concerto con il Ministro dell’Economia e delle Finanze n.540 del 3/12/2020;

VISTO il Decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, n.28 del 26 gennaio 2021, registrato dalla Corte dei Conti l’11/2/2021 con il n.561, registrato all’Ufficio Centrale di Bilancio presso il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti in data 04/02/2021 con il n.302, emanato dopo aver acquisita l’intesa in Conferenza Unificata in data 3 dicembre 2020 ed in attuazione dell’articolo 5 del richiamato D.I. n.540/2020, che ripartisce all’art. 4 la quota del Fondo nazionale per il concorso finanziario dello Stato agli oneri del trasporto pubblico locale, anche ferroviario, nelle Regioni a statuto ordinario pari ad euro 60.330.764,40, tenendo conto delle variazioni in incremento e in decremento dei costi del canone di accesso all’infrastruttura ferroviaria introdotte da RFI;

VISTI gli articoli 26 e 27 del Decreto legislativo n. 33 del 14.3.2013 “riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazione da parte delle Pubbliche Amministrazioni”;

VISTO il piano finanziario dei pagamenti (cronoprogramma) del capitolo 1315 PG1;

D E C R E T A

Articolo 1

E’ autorizzato il pagamento sul capitolo 1315 PG 1, a valere sui residui 2020, dello stato di previsione del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti – Missione 13 – programma 6 “Sviluppo e sicurezza della mobilità locale” –Azione 2 del Centro di responsabilità amministrativa 3 “Dipartimento per i trasporti e la navigazione ed gli affari generali ed il personale” per l’esercizio finanziario 2021 della somma di **euro 60.330.764,40 (sessantamilionitrecentotrentamilasettecentosessantaquattro/40)** a favore delle Regioni a statuto ordinario quale compensazione dei canoni di pedaggio, come stabilito all’art.5 del Decreto del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti di concerto con il Ministro dell’Economia e delle Finanze n.540 del 3/12/2020 ed ai sensi dell’art. 4 del D.I. n.28 del 26/1/2021, citati delle premesse.

Articolo 2

All'erogazione si provvede mediante ordini di pagamento, secondo le quote riportate per ciascuna Regione nella tabella seguente, accreditando gli importi sui relativi conti correnti indicati, presso le Tesorerie Provinciali della Banca d'Italia a favore delle Regioni medesime:

REGIONI	Importo da erogare	N° CONTI DI TESORERIA
ABRUZZO	3.551.047,64	31195
BASILICATA	545.551,36	31649
CALABRIA	5.501.812,95	31789
CAMPANIA	4.288.936,32	31409
EMILIA ROMAGNA	11.188.414,43	30864
LIGURIA	1.841.200,39	32211
LOMBARDIA	6.172.429,78	30268
MARCHE	1.749.218,49	31118
MOLISE	2.088.378,06	31207
PIEMONTE	5.655.831,83	31930
PUGLIA	7.546.197,27	31601
TOSCANA	3.895.353,89	30938
UMBRIA	1.189.953,65	31068
VENETO	5.116.438,34	30522
TOTALE	60.330.764,40	

IL DIRETTORE DELLA DIVISIONE 2
(Dr.Raffaele Di Trani)